

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2019

237/2019/R/EEL

ULTERIORI ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1068^a riunione del 11 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2018, 687/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 687/2018/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente

- l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento "*Italy North TSOs proposal for a common D-2 capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" di maggio 2018 (di seguito: proposta di D-2 CCM per CCR *Italy North*);
 - il documento "*Italy North TSOs proposal for an intraday common capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" di maggio 2018 (di seguito: proposta di ID CCM per CCR *Italy North*);
 - il documento "*Italy North TSOs proposal for a common D-2 capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" di febbraio 2019 (di seguito: proposta di D-2 CCM per CCR *Italy North* emendata);
 - il documento "*Italy North TSOs proposal for an intraday common capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" di febbraio 2019 (di seguito: proposta di ID CCM per CCR *Italy North* emendata);
 - la comunicazione inviata alla Commissione Europea dall'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità, in qualità di rappresentante di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*, del 27 giugno 2017, prot. Autorità 21991 del 27 giugno 2017;
 - la comunicazione della Commissione Europea del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25288 del 27 luglio 2017;
 - la comunicazione della Società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in qualità di rappresentante di tutti i TSO della CCR *Italy North*, del 31 ottobre 2017, prot. Autorità 36526 dell'8 novembre 2017;
 - la comunicazione di Terna del 14 maggio 2018, prot. Autorità 15576 del 14 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2018);
 - la comunicazione di Terna del 18 marzo 2019, prot. Autorità 6799 del 19 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2019);
 - la comunicazione "*INERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*" (di seguito: comunicazione INERRF) del 21 maggio 2019 (prot. Autorità 13568 del 22 maggio 2019);
 - il documento INERRF "*Request for amendment by the Italy North Regulatory authorities of the Italy North TSOs proposals for a D-2 and intraday common capacity calculation in accordance with article 21 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" del 17 maggio 2019 (di seguito: seconda richiesta di emendamenti a CCM *Italy North*), allegato alla comunicazione INERRF.

CONSIDERATO CHE:

- l'Articolo 20(2) del Regolamento CACM prevede che, entro 10 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il calcolo coordinato della capacità con riferimento ai confini fra zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CCM) rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- il calcolo coordinato della capacità può essere effettuato tramite due distinti approcci:
 - approccio *Coordinated Net Transmission Capacity* (di seguito: CNTC) in cui la capacità viene determinata a partire da uno scenario base incrementando le immissioni a monte della sezione oggetto di calcolo e riducendo le immissioni a valle della stessa sezione;
 - approccio *flow-based* in cui viene determinata la capacità residua su ciascun elemento di rete rispetto allo scenario base: detta capacità viene poi allocata in fase di risoluzione del mercato sulla base dell'effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi nelle varie zone d'offerta;
- per la CCR *Italy North* il regolamento CACM identifica l'approccio *flow-based* come vincolante: ai sensi dell'articolo 20(3) del Regolamento CACM una proposta in tal senso è dovuta dai TSO entro 6 mesi dall'avvio della partecipazione della Svizzera al *single day-ahead coupling*; nelle more della suddetta partecipazione la Commissione Europea, interpellata in tal senso dalle autorità di regolazione della CCR *Italy North*, ha tuttavia chiarito come fosse comunque necessario l'invio di una proposta ai sensi dell'articolo 20(2) del Regolamento CACM, basata indifferentemente su un approccio CNTC o *flow-based*;
- a seguito dei chiarimenti della Commissione Europea i TSO della CCR *Italy North* hanno iniziato le attività di sviluppo della proposta di CCM solamente nel secondo semestre del 2017: ciò ha causato uno slittamento dell'invio della proposta rispetto ai tempi originariamente previsti dal Regolamento CACM.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Articolo 21 del Regolamento CACM definisce i requisiti e i contenuti minimi con cui devono essere redatte le proposte di CCM; in particolare ciascuna proposta deve contenere:
 - la descrizione dell'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo della capacità, unitamente alle regole per evitare discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta;
 - la descrizione della metodologia utilizzata per la definizione del *Transmission Reliability Margin* (di seguito: TRM) da utilizzare per la riduzione della capacità disponibile per tenere conto delle incertezze fra i flussi di energia

- ipotizzati a preventivo e quelli effettivi a consuntivo, ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento stesso;
- la descrizione della metodologia utilizzata per l'identificazione degli elementi di rete da monitorare al fine del calcolo della capacità, con indicazione di eventuali ulteriori vincoli che non possono essere espressi in termini di flussi massimi di energia e/o finalizzati all'incremento del benessere sociale del sistema, ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento stesso;
 - la descrizione della metodologia per la determinazione dei coefficienti *Generation Shift Keys* (GSK) da utilizzare per ripartire la modifica della posizione netta in ciascuna zona d'offerta fra i vari nodi appartenenti alla stessa, ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento stesso;
 - la descrizione delle azioni di tipo preventivo e correttivo da tenere in considerazione nel calcolo della capacità, ai sensi dell'Articolo 25 del Regolamento stesso;
- l'articolo 9(7) lettera a) del Regolamento CACM prevede che le proposte di CCM siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
 - l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
 - l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, ACER adotti una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
 - l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che ACER adotti una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
 - la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* INERRF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 14 maggio 2018 Terna ha inviato all’Autorità la proposta di CCM per la CCR *Italy North* articolata nei documenti proposta di D-2 CCM per la CCR *Italy North* e proposta di ID CCM per la CCR *Italy North*;
- la proposta di CCM per la CCR *Italy North* prevede:
 - la partecipazione attiva al processo del TSO della Svizzera, in quanto rete rilevante ai fini della determinazione della capacità sulle frontiere settentrionali dell’Italia;
 - il calcolo della capacità secondo un approccio CNTC, nelle more di un passaggio ad un approccio *flow-based* secondo tempistiche da definirsi;
 - la determinazione della capacità disponibile per il mercato del giorno prima (di seguito: capacità D-2) secondo un processo avviato nel giorno D-2 e la determinazione della capacità disponibile sul mercato infragiornaliero (di seguito: capacità infragiornaliera) secondo un processo condotto interamente nelle prime ore del giorno D;
 - la determinazione del TRM sulla base di un livello di confidenza al 99° percentile;
 - il monitoraggio dei soli elementi di rete ritenuti significativi per il calcolo della capacità fra le zone d’offerta: a tal proposito i TSO intendono considerare solo gli elementi di rete con una *sensitivity* rispetto allo scambio di energia superiore al 5%;
 - l’utilizzo di specifici vincoli per modellizzare le esigenze di regolazione di tensione e stabilità del sistema elettrico italiano che possono comportare il contenimento delle importazioni dall’estero (di seguito: vincoli aggiuntivi per tensione e stabilità); tali vincoli limitano il valore della capacità disponibile per il mercato;
 - l’utilizzo di coefficienti GSK basati su strategie diverse per ciascun TSO; Terna intende applicare coefficienti che tengano conto dell’ordine di merito economico;
 - l’utilizzo di azioni di tipo preventivo e correttivo al fine di risolvere criticità sugli elementi di rete oggetto di monitoraggio;
 - l’applicazione di una banda di confidenza (cosiddetta *selection phase*) entro cui deve ricadere la capacità calcolata dal *Coordinated Capacity Calculator* che sarà designato dai TSO; detta banda continuerà ad essere applicata per quanto attiene i valori di capacità rilevanti per il mercato del giorno prima fintanto che non sarà implementato il calcolo della capacità infragiornaliera per tutti i periodi orari del giorno D;
 - la possibilità per i TSO di validare i risultati forniti dal *Coordinated Capacity Calculator* con la possibilità di richiedere riduzioni della capacità per esigenze di sicurezza dell’esercizio;
 - la limitazione del calcolo alla sola capacità in importazione verso l’Italia; per la capacità in esportazione verrà implementato entro il primo semestre 2019 un meccanismo temporaneo basato sulla determinazione su uno scenario con una

- sola frontiera in esportazione e le altre frontiere in importazione (cosiddetto *export corner*);
- l'implementazione della nuova metodologia di calcolo per la capacità D-2 entro 24 mesi dall'approvazione della metodologia da parte delle competenti autorità di regolazione, integrando il processo di calcolo in essere da febbraio 2016 su base volontaria;
 - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo per la capacità infragiornaliera contestualmente all'approvazione della metodologia da parte delle competenti autorità di regolazione, ma limitatamente ai periodi orari successivi al termine del relativo processo di calcolo; l'implementazione per i periodi orari antecedenti (coincidente con l'implementazione di un processo di calcolo nel pomeriggio del giorno D-1) non è definita;
 - con la deliberazione 687/2018/R/eel l'Autorità, conformemente a quanto concordato all'unanimità in data 23 novembre 2018 dalle autorità di regolazione della CCR *Italy North*, ha richiesto a Terna di emendare la proposta di CCM per la CCR *Italy North* al fine di:
 - chiarire il contesto normativo e contrattuale con il quale è prevista la partecipazione del TSO della Svizzera al processo di calcolo della capacità;
 - migliorare la descrizione dell'algoritmo di calcolo della capacità e definire i tempi di esecuzione del processo;
 - specificare le tempistiche di presentazione di una metodologia basata su un approccio *flow-based*;
 - prevedere un limite massimo al TRM e, nel frattempo, condurre uno studio finalizzato a comprendere la relazione fra il livello di confidenza e il valore del TRM;
 - motivare l'adozione delle differenti strategie di GSK da parte dei TSO coinvolti;
 - chiarire che i vincoli addizionali per tensione e stabilità a regime dovranno essere tenuti in considerazione direttamente nella fase di allocazione della capacità, nell'ambito dell'algoritmo di *single day-ahead coupling* e del modulo di capacità del *continuous trading*;
 - prevedere più trasparenza nella determinazione dei vincoli addizionali per tensione e stabilità;
 - migliorare la descrizione dell'*export corner* fornendo dettagli sia sul processo di calcolo sia sul processo di selezione della frontiera da considerare in esportazione;
 - fornire le tempistiche di predisposizione di un calcolo coordinato della capacità di esportazione su tutte le frontiere, con indicazione se tale processo sia ottenuto emendando l'approccio CNTC o passando direttamente ad un approccio *flow-based*;
 - superare la *selection phase* immediatamente per quanto riguarda la capacità D-2 e entro 12 mesi per quanto riguarda la capacità infragiornaliera; nelle more la banda di confidenza deve essere comunque allargata;

- fornire le condizioni soddisfatte le quali i TSO possono richiedere una riduzione della capacità in fase di validazione e includere i necessari obblighi di reportistica come previsti dall'articolo 26(5) del Regolamento CACM;
- fornire maggiori dettagli sull'implementazione del processo di calcolo della capacità, indicando nello specifico le attività che dovranno essere completate (con le relative tempistiche) per integrare la modalità di calcolo della capacità D-2 già in essere su base volontaria, nonché le tempistiche per l'implementazione del calcolo della capacità infragiornaliera per tutti i periodi orari del giorno D;
- introdurre le regole per la condivisione fra le diverse CCR delle capacità su ciascun elemento di rete;
- con la comunicazione 18 marzo 2019, Terna ha inviato all'Autorità la proposta di CCM per la CCR *Italy North* emendata articolata nei documenti proposta di D-2 CCM per la CCR *Italy North* emendata e proposta di ID CCM per la CCR *Italy North* emendata;
- rispetto alla versione originale la proposta di CCM per la CCR *Italy North* emendata:
 - chiarisce come il TSO della Svizzera partecipi al processo in qualità di controparte tecnica;
 - conferma una soglia del 5% per la selezione degli elementi critici di rete rilevanti ai fini del calcolo della capacità con possibilità di rivedere il valore in sede di implementazione;
 - include un allegato tecnico con la descrizione dell'algoritmo e delle principali fasi del processo di calcolo;
 - include un piano di lavoro finalizzato alla presentazione di una proposta di calcolo con approccio *flow-based* entro il 2020;
 - prevede un valore temporaneo del TRM in linea con i dati storici; nel mentre i TSO si impegnano a condurre uno studio specifico finalizzato a individuare il valore di rischio ritenuto accettabile;
 - dettaglia le motivazioni alla base della scelta delle differenti strategie di GSK;
 - prevede la modellizzazione a regime dei vincoli addizionali per tensione e stabilità come vincoli interni all'algoritmo di *single day-ahead coupling* e al modulo di capacità del *continuous trading*; nelle more del passaggio ad una tale modellizzazione rimane in essere la riduzione ex-ante della capacità di trasporto;
 - prevede la messa a disposizione delle informazioni rilevanti ai fini dei vincoli addizionali di cui al punto precedente; tali informazioni saranno rese disponibili entro il 2020 per la capacità D-2 e entro il 2019 per la capacità infragiornaliera;
 - integra il concetto di *export corner* prevedendo un modulo per l'identificazione del verso più probabile di scambio dell'energia su ciascuna frontiera e il monitoraggio di ulteriori elementi di rete (di seguito: MNE) impattati da eventuali azioni correttive che dovessero essere attuate per massimizzare la

- capacità disponibile in esportazione dall'Italia: questo approccio troverà applicazione a partire da settembre 2020;
- accoglie le richieste delle autorità di regolazione per quanto riguarda il superamento della *selection phase*, prevedendo, tuttavia, per la capacità D-2 il mantenimento in essere di tale attività per ulteriori 12 mesi, ossia fino al completamento dell'adeguamento della metodologia attualmente in essere alle disposizioni incluse nella proposta;
 - elenca le condizioni in base alle quali i TSO possono richiedere una riduzione della capacità, fissando i relativi obblighi di reportistica;
 - dettaglia il piano di implementazione della proposta di calcolo della capacità con le relative tempistiche: per la capacità D-2 si prevede il completamento entro 12 mesi dall'approvazione, fatta eccezione per la capacità in esportazione (data prevista settembre 2020) e il passaggio alla modellizzazione dei vincoli addizionali all'interno dell'algoritmo di *coupling* (data da determinarsi in funzione delle tempistiche di modifica dell'algoritmo stesso); per la capacità infragiornaliera è confermata l'implementazione del calcolo entro la fine del 2019, ma limitatamente al periodo 16-24 (con calcolo completato nelle prime ore del giorno D), fatta eccezione per la capacità di esportazione e la modellizzazione dei vincoli addizionali (per i quali si prevedono le medesime date della capacità D-2); l'introduzione del calcolo puntuale della capacità infragiornaliera per tutte le ore del giorno D sarà attuata in una seconda fase, in coordinamento con l'implementazione del complessivo modello di mercato infragiornaliero articolato in *continuous trading* e aste implicite complementari;
- la data di ricevimento della proposta di CCM per la CCR *Italy North* emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM, è il 18 marzo 2019; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 18 maggio 2019;
 - il 17 maggio 2019 tramite votazione elettronica, INERFF all'unanimità ha approvato il documento seconda richiesta di emendamenti a CCM *Italy North* con il quale le autorità di regolazione della CCR intendono richiedere ai TSO di:
 - condurre uno studio finalizzato a valutare l'efficienza di eventuali misure alternative rispetto ai vincoli addizionali per tensione e stabilità; lo studio dovrà essere inviato entro 18 mesi dall'implementazione del calcolo della capacità;
 - implementare la pubblicazione delle informazioni rilevanti per i vincoli addizionali per tensione e stabilità da gennaio 2020 sia con riferimento alla capacità D-2 sia con riferimento alla capacità infragiornaliera;
 - impegnarsi a inviare una nuova versione della proposta di CCM, qualora in fase di implementazione dovesse essere rivista la soglia del 5% per l'identificazione degli elementi critici di rete rilevanti per il calcolo della capacità;

- condurre uno studio finalizzato a valutare la perdita di benessere sociale connessa all'utilizzo dei MNE rispetto ai costi che dovrebbero essere sostenuti per risolvere eventuali congestioni sugli stessi, qualora non monitorati in sede di calcolo della capacità: lo studio deve essere inviato entro 12 mesi dall'implementazione del calcolo della capacità, unitamente ad una proposta sul mantenimento o meno dei MNE; nel mentre i TSO sono autorizzati ad utilizzare i MNE per un periodo transitorio di 18 mesi (pari ai 12 mesi richiesti per lo studio più i 6 mesi previsti dal Regolamento CACM per le valutazioni delle autorità di regolazione sulla proposta dei TSO);
- superare la *selection phase* per la capacità D-2 già dall'approvazione della proposta di CCM;
- dettagliare le regole con le quali si intende individuare il valore della capacità qualora vengano nominati due distinti *Coordinated Capacity Calculators*;
- specificare le interazioni fra il calcolo della capacità e l'ottimizzazione e messa a disposizione delle azioni correttive ai sensi del regolamento SOGL;
- modificare le condizioni previste per la riduzione della capacità
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF di cui al punto precedente ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento seconda richiesta di emendamenti a CCM *Italy North*, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 17 maggio 2019, di cui alla comunicazione INERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento seconda richiesta di emendamenti a CCM *Italy North*, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini